SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 12 dicembre 1989, n. 515.

Approvazione del piano territoriale del parco naturale di Migliarino, S. Rossore e Massaciuccoli. (L.R. 13 dicembre 1979 n. 61, come modificata con L.R. 28 gennaio 1985 n. 11).

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la L.R. 13 dicembre 1979 n. 61 istitutiva del Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli ed in particolare gli articoli di seguito indicati:

· art. 2, concernente l'ambito territoriale del parco, ed in particolare la disposizione, di cui al secondo comma, con la quale si prevede che i confini del parco e l'individuazione delle aree esterne ad esso funzionalmente connesse potranno essere rettificati dal Consiglio regionale in sede di approvazione del piano territoriale per giustificati motivi conseguenti all'assetto generale risultante dal piano medesimo;

· art. 6, come modificato con L.R. 28 gennaio 1985 n. 11, che definisce:

— le procedure di formazione ed adozione del Piano a cura del Consorzio del parco o, in via sostitutiva, della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati,

— i contenuti del piano territoriale quale strumento di pianificazione che sottopone a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio del parco,

— gli elementi costitutivi del piano rappresentati dagli elaborati (Relazione finale illustrativa - Cartografia adeguata - Norme tecniche di attuazione);

· art. 7, concernente la procedura di approvazione del P.T. che si articola nelle fasi di seguito indicate: adozione del Piano, sentiti i Comuni, da parte del Consorzio o, in via sostitutiva, dalla Giunta regionale; pubblicazione ed esame delle osservazioni; eventuale modifica della delibera di adozione a seguito dell'accoglimento delle osservazioni — sempre a cura del Consorzio o direttamente della Giunta regionale, qualora la stessa operi nell'esercizio dei poteri sostitutivi; la trasmissione finale al Consiglio delle sopradette proposte da parte della Giunta regionale; definitiva approvazione del P.T. da parte del Consiglio regionale;

· art. 8, concernente l'efficacia delle previsioni contenute nel piano territoriale rispettivamente nelle aree interne ed esterne individuate dallo stesso;

Vista la L.R. 29 giugno 1982, n. 52, come modificata con L.R. 27 aprile 1987, n. 25, che all'art. 12 equipara espressamente il piano territoriale del parco naturale di Migliarino, S. Rossore e Massaciuccoli al piano urbanistico territoriale di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 431;

Vista la L.R. 31 dicembre 1984 n. 74, che all'art. 15, secondo comma, come modificato con L.R. 13 aprile 1987 n. 24 prevede alla competenza del Consiglio l'approvazione delle direttive per l'uso della fascia costiera;

Vista la deliberazione G.R. n. 7953 del 31-8-1987, con la quale la Giunta regionale ha provveduto, in sostituzione del Consorzio, all'adozione del piano territoriale di cui in oggetto, ai sensi dll'art. 6 c. 7 della L.R. 61/79, riservandosi con lo stesso provvedimento di inserire la restituzione cartografica del tracciato dell'Autostrada A 12, al momento dell'approvazione definitiva ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77;

Preso atto che con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha disposto, affinché fosse comunicata l'avvenuta adozione del P.T. ai Comuni per il deposito della delibera presso le segreterie dei Comuni stessi e del Consorzio del parco, ad inviare inoltre per la prevista procedura di pubblicazione la riproduzione in bianco-nero ed in scala di 1:10.000 della cartografia del P.T.;

Vista la delibera n. 2270 con la quale la Giunta regionale ha provveduto alla Riadozione del Piano a seguito delle osservazioni accolte;

Visto il parere espresso dalla CRTA nelle sedute del 27-9-1989, 4-10-1989 e 18-10-1989;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 61/79 alla approvazione del piano territoriale quale risulta dalla delibera n. 2270, trasmessa dalla Giunta regionale;

DELIBERA

— di approvare ai sensi dell'art. 7 della L.R. 61/79 il Piano territoriale del Parco di Migliarino,

S. Rossore, Massaciuccoli, quale risulta dalla delibera G.R. n. 2270 di «Riadozione dello stesso P.T. a seguito delle osservazioni accolte», provvedimento trasmesso in data 8 aprile 1989 e composto dai seguenti elaborati:

— relazione generale illustrativa
— norme tecniche di attuazione in 24 articoli
— cartografia in scala 1/10.000 in n. 17 tavole bianco/nero (tracciato A 12);

— di dare atto che la delimitazione di confini del Parco, come sopra individuata, modifica la perimetrazione risultante nell'Allegato A) della legge istitutiva, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della L.R. 61/79;

— di disporre che si provveda conseguentemente a tutti gli adempimenti, connessi all'approvazione del P.T., previsti all'art. 8 della L.R. 61/79;

— di disporre per la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, ad integrazione di quanto già comunicato con deliberazione C.R. n. 296/88 «Legge 431/85. Attuazione disposto di cui all'art. 1/bis sulla formazione dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Disciplina relativa al sistema regionale delle aree protette, L.R. 52/82 e successive modificazioni».

IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.

Il Segretario Manetti — *Il Presidente* Pii

ALLEGATO I

PARCO NATURALE MIGLIARINO - S. ROSSORE MASSACIUCCOLI

PIANO TERRITORIALE NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE

Parte prima: caratteri generali

Art. 1 - Efficacia del piano
Art. 2 - Delimitazione dell'area del parco
Art. 3 - I riferimenti strutturali
Art. 4 - I riferimenti ambientali
Art. 5 - I riferimenti infrastrutturali

Parte seconda: operatività e destinazione di piano

Art. 6 - Restauro o ripristino ambientale: le grandi aree
Art. 7 - Restauro o ripristino ambientale: specifici ambienti storici e naturali
Art. 8 - Recupero dell'Agricoltura
Art. 9 - Recupero edilizio ed urbanistico
Art. 10 - Recupero infrastrutturale

Parte terza: modalità e soggetti di intervento e controllo

Art. 11 - Piani di gestione
Art. 12 - Regolamenti d'uso
Art. 13 - Interventi di enti pubblici e privati
Art. 14 - Vigilanza
Art. 15 - Procedimenti di intesa

Parte quarta: gestione del territorio del parco

Art. 16 - Zone a riserva naturale
Art. 17 - Interventi operativi di tipo edile
Art. 18 - Modalità progettuali
Art. 19 - Navigabilità delle acque interne
Art. 20 - Attività venatoria
Art. 21 - Iniziative promozionali
Art. 22 - Gestione economico-finanziaria del piano
Art. 23 - Varianti al piano territoriale
Art. 24 - Provvedimenti transitori

PARTE PRIMA
CARATTERI GENERALI

Art. 1
Efficacia del piano

1) La relazione generale, le presenti norme tecniche di attuazione, la cartografia in scala 1/10.000 in n. 17 tavole in bianco/nero a cui si riferiscono le prescrizioni contenute nelle norme, costituiscono gli elaborati del Piano territoriale di cui all'art. 6 della l.r. n. 61/79 e successive modificazioni.

2) Ai sensi dell'art. 12 - comma 4° - della l.r. n. 52/82, e successive modificazioni, il piano territoriale è equiparato, per l'area del parco, al piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, di cui all'art. 1-bis della l. n. 431/85.

3) Il piano territoriale costituisce l'atto di QRCT sull'uso della fascia costiera interessata dal parco ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 74/84 e successive modificazioni.

4) Per le aree urbane contigue al parco, la strumentazione urbanistica vigente trova adeguamento, ai sensi della l.r. n. 74/84 e successive modificazioni, tramite varianti nel cui ambito hanno espli-

cita considerazione gli aspetti di connessione paesaggistica, ambientale e funzionale con le Tenute/Fattorie/Comparti del Parco.

5) Per le aree collinari contigue al parco, l'applicazione della disciplina del sistema regionale delle aree protette di cui alla l.r. n. 52/82 e successive modificazioni, garantisce la considerazione degli aspetti di connessione paesaggistica, ambientale e funzionale con le Tenute/Fattorie/Comparti del Parco.

Art. 2
Delimitazione dell'area del Parco

1) La delimitazione del territorio del parco risulta dalla cartografia in scala 1/10.000 in n. 17 tavole, dove sono riportate le aree destinate a formare nel loro insieme il Parco Naturale Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli.

2) Il territorio del Parco è determinato da un insieme di aree coincidenti o con le Tenute e le Fattorie storicamente esistenti o con Comparti che presentano caratteristiche geomorfologiche omogenee e paesaggisticamente consolidate.

3) Il territorio del Parco risulta definito dalla sommatoria delle seguenti Tenute e/o Fattorie e/o Comparti:

a) Tombolo
b) Coltano e Castagnolo
c) S. Rossore
d) Migliarino
e) Lago e Padule settentrionale di Massaciuccoli
f) Padule meridionale di Massaciuccoli
g) Villa Borbone e Macchia Lucchese

4) La definizione dell'insieme costituito dalle Tenute/Fattorie/Comparti, di cui ai commi precedenti, modifica la perimetrazione del parco risultante nell'allegato A) della legge istitutiva, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della stessa legge.

5) La classificazione delle aree esterne, che presentano connessione funzionale con l'assetto del parco, secondo la perimetrazione individuata nella cartografia di piano, ha effetto solo nel riferimento alle attività venatorie, di cui al successivo art. 20.

Art. 3
I riferimenti strutturali

1) I riferimenti strutturali dell'Assetto del Parco sono costituiti dalle Tenute/Fattorie/Comparti.

2) Ogni Tenuta/Fattoria/Comparto costituisce parte integrante del Parco e dovrà avere un assetto territoriale strettamente correlato all'organizzazione e gestione generale del Parco stesso.

3) Nella cartografia del Piano territoriale sono individuati:

— i confini delle Tenute/Fattorie/Comparti
— gli accessi al Parco, detti in legenda Porte del Parco
— gli accessi alle singole Tenute/Fattorie/Comparti detti in legenda ingresso alla tenuta di Tombolo, Coltano ecc.
— i centri del Parco
— i capisaldi o piazzole
— i luoghi ricettivi e organizzativi per le specifiche funzioni del Parco

4) I confini delle Tenute/Fattorie/Comparti coincidono con i confini del parco, delimitando, nelle tavole della cartografia di Piano, le zonizzazioni che rappresentano il territorio del Parco.

5) Gli accessi o entrate al parco costituiscano punti/segnalazioni di riferimento in corrispondenza della viabilità generale esterna al territorio del Parco e dovranno concretizzarsi in fase attuativa mediante appositi manufatti esplicativi della presenza o ubicazione del Parco.

6) Le porte/cancello di ogni Tenuta/Fattoria/Comparto portano il visitatore, a piedi o con mezzi pubblici o privati, attraverso i vari percorsi, ai Centri del Parco, ai capisaldi o piazzole, ai luoghi delle specifiche funzioni ricettive e organizzative.

7) I centri del Parco sono:

— per la parte meridionale (Tombolo e Coltano):
a) S. Piero a Grado (la Basilica e adiacenze)
b) I palazzi Medicei, Coltano

— per la parte centrale (Rossore)
c) Cascine Vecchie

— per la parte settentrionale (Migliarino, Macchia Lucchese, Lago/Padule di Massaciuccoli):
d) Villa Salviati (adiacenze)
e) Massaciuccoli Porto
f) Villa Borbone

i centri rappresentano i luoghi dell'organizzazione della singola Tenuta/Fattoria/Comparto; essi sono anche elementi strutturanti il Parco nel suo complesso; nei centri sono localizzate tutte le attrezzature del Parco, oltre alla eventuale presenza delle sedi istituzionali degli organismi di gestione del Parco stesso.

8) I capisaldi o piazzole costituiscono la localizzazione di un insieme integrato di attrezzature e funzioni, pertinente con la struttura del Parco, variamente dimensionato e caratterizzato secondo

l'interesse della zona in cui sono ubicati; nei capisaldi o piazzole sono, tra l'altro, localizzate le strutture, stabili o amovibili, all'aperto o al chiuso, per lo spettacolo, la ricreazione ed il tempo libero, quali: teatro, auditorium, acqua-parco, parco-giochi ecc.; possano essere realizzati e gestiti direttamente da operatori privati e/o dagli Enti pubblici consorziati o con capitale misto, secondo programmi e obblighi opportunamente convenzionati, in attuazione dei piani di gestione.

9) I luoghi ricettivi e organizzativi costituiscono la localizzazione delle specifiche funzioni ammissibili nel Parco, strettamente collegate alla caratterizzazione della zona in cui sono ubicati; si distinguono:

— Museo, foresteria, centro visite; è prevista la caratterizzazione delle singole strutture in funzione nella loro collocazione nel sistema delle Tenute/Fattorie/Comparti;

— centro ricettivo; comprende: le strutture alberghiere di cui alla l.r. n. 78/81 e successive modificazioni; le strutture extraalberghiere di cui alla l.r. n. 1/1987 e i villaggi turistici di cui alla l.r. n. 79/81 e successive modificazioni;

— ristoro: ristoranti, bar aree attrezzate per pic-nic ecc.;

— parcheggio; con divieto di permanenza prolungata o deposito per roulottes, caravans, campers;

— stazione mezzi pubblici: fermata, capolinea, rimessaggio e servizi connessi;

— stazione marittima; comprende: le strutture di cui alla l.r. n. 36/79 per i porti e gli approdi turistici, con esclusione delle funzioni localizzate nei centri ricettivi; gli accosti lungo i percorsi navigabili ed i servizi connessi;

— centro barchini, pontile; comprende strutture sull'acqua per la pesca, e l'accosto ed il rimessaggio dei barchini;

— centro canoe

— centro biciclette

— centro ippico; comprende strutture sociali, stalle, silos, recinti, maneggio;

— boat houses; comprende strutture minimali sull'acqua, anche per ricettività, ristoro, pesca;

— osservatorio

— area archeologica; comprende le strutture per le funzioni di cui all'art. 7, comma 7;

— campeggio; comprende le strutture di cui alla l.r. n. 79/81 e successive modificazioni, con esclusione dei villaggi turistici;

— campo da golf; comprende il percorso di gioco e le strutture sociali e di servizio;

— zone sportive; comprende le strutture di gioco, sociali e di servizio.

La realizzazione e gestione dei luoghi ricettivi ed organizzativi segue gli indirizzi, di cui al precedente comma 8, riferiti ai capisaldi e piazzole.

10) La localizzazione dei simboli nelle cartografie di piano è indicativa; i piani di gestione provvedono, in scala adeguata, a localizzare i riferimenti strutturali e le relative aree di pertinenza, con la rispettiva caratterizzazione ed il dimensionamento.

11) I piani di gestione possono localizzare, quali ulteriori riferimenti strutturali del parco, attrezzature e servizi per la scuola e l'università, per funzioni a carattere assistenziale, sociale e culturale, per funzioni speciali collegate alle attività promozionali di cui all'art. 21 anche se non previste nella cartografia di piano, con le seguenti limitazioni:

— se con strutture fisse e permanenti: in zona agricola o di recupero edilizio e urbanistico;

— se con strutture amovibili e temporanee: ovunque, salvo in zona di riserva naturale.

12) I riferimenti di cui al presente articolo si integrano con le funzioni residenziali e le attività economiche esistenti, e con le relative strutture, anche se non riportate nelle planimetrie di piano purché non abusive; per le attività esistenti all'entrata in vigore del piano territoriale, non ammissibili e non corrispondenti all'assetto delle Tenute/Fattorie/Comparti definito dai piani di gestione, i piani stessi provvedono a regolamentarne la permanenza condizionata e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale entro le relative aree di pertinenza.

13) Nelle aree lungo il Canale dei Navicelli attualmente destinate dal vigente PRGC alla cantieristica o comunque ad attività economiche e produttive, il piano di gestione può consentire la ristrutturazione delle volumetrie esistenti, la realizzazione delle previsioni o l'eventuale loro trasferimento nelle zone contermini di recupero edilizio e urbanistico al fine di conseguire un assetto definitivo, ambientalmente e paesaggisticamente adeguato.

Art. 4
I riferimenti ambientali

1) I riferimenti ambientali dell'assetto del Parco sono costituiti dalle seguenti zone, individuate nella cartografia del Piano territoriale:

— le zone boscate
— le zone umide
— l'arenile
— i corpi idrici

— le zone agricole
— le aree di riserva naturale.

2) Tutte le zone costituenti riferimenti ambientale del Parco devono considerarsi zone c) ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni, ad eccezione delle aree di riserva naturale assimilabili alle zone d) di cui allo stesso articolo.

3) Le zone boscate sono da intendersi le aree alberate, nella loro varia complessità di luoghi caratterizzati dalla presenza di alberi di alto fusto, di specie autoctone e di storica piantumazione; gli strumenti di piano previsti dalle vigenti leggi forestali ed i piani di gestione provvedono ad una adeguata classificazione delle varie situazioni;
le zone boscate esistenti e le zone di rimboschimento secondo quanto contenuto nella parte II delle presenti norme, costituiscono un medesimo riferimento ambientale agli effetti dell'assetto del Parco previsto dal Piano.

4) Le zone umide, quali componenti caratterizzanti del territorio del Parco, sono da intendersi nelle varie distinzioni di:

— zone palustri e/o a prato sortumoso
— lame e/o padule
— lago.

5) Le zone umide devono essere correlate, dal punto di vista ambientale, ai corsi d'acqua naturali ed artificiali e considerate unitamente alle relative aree golenali e alle sponde di pertinenza; i piani di gestione provvedono ad una adeguata classificazione delle varie situazioni; le zone umide esistenti, le zone umide di ripristino, le zone di riallagamento secondo quanto contenuto nella parte II delle presenti norme, costituiscono un medesimo riferimento ambientale agli effetti dell'assetto del Parco previsto dal Piano.

6) L'arenile è rappresentato dalla fascia sabbiosa costiera con caratterizzazione omogenea, e differente stato di conservazione, lungo lo sviluppo del litorale;
l'arenile e le zone di recupero degli arenili, secondo quanto contenuto nella II parte delle presenti norme, costituiscono un medesimo riferimento ambientale agli effetti dell'assetto del Parco previsto dal piano.

7) I corpi idrici sono costituiti dai corsi d'acqua naturali ed artificiali e devono essere considerati unitamente alle relative aree golenali ed alle sponde di pertinenza; i piani di gestione rilevano e classificano i corpi idrici anche ad integrazione di quelli rappresentati nella cartografia di piano.

8) Le zone agricole sono quelle individuate con tale utilizzazione allo stato attuale e destinate a rimanere tali, pur con opportune prescrizioni atte alla salvaguardia dell'ambiente del Parco; è prevista la trasformabilità di alcune zone ad attuale utilizzazione agricola in una differente caratterizzazione ambientale — zone di rimboschimento, zone di riallagamento, strutture del parco ecc., — secondo modalità e programmi contenuti nella II parte delle presenti norme.

9) Le aree di riserva naturale corrispondono a zone di particolare pregio faunistico o vegetazionale per rilevanza e rarità della connotazione scientifica;
i piani di gestione provvedono ad una adeguata classificazione delle varie situazioni ambientali, secondo la specifica caratterizzazione naturalistica.

Art. 5
I riferimenti infrastrutturali

1) I riferimenti infrastrutturali dell'assetto del Parco sono costituiti dalle sedi di traffico in accesso e/o in transito, di visita e/o di percorrenza all'interno del territorio del Parco stesso.

2) La cartografia del Piano Territoriale individua:

— strada declassata
— nuova viabilità
— strada carrabile principale
— strada carrabile con autorizzazione
— ferrovia esistente
— ferrovia da ripristinare
— strada pedonale, ciclabile
— percorso d'acqua con navicelli
— percorso d'acqua con canoe

3) Dall'insieme dell'orditura primaria e secondaria dei percorsi di accesso e di transito e dei riferimenti strutturali per le aree di sosta e per le funzioni ammissibili di cui all'art. 3, si definisce l'assetto specifico dei vari mezzi di locomozione nonché la precisa classificazione delle arterie esistenti.

4) Nel quadro dei riferimenti infrastrutturali risultante, il piano territoriale impedisce qualsiasi realizzazione non corrispondente al progetto generale del Parco, con particolare riguardo alla grande viabilità non a diretto servizio dell'area; i piani di gestione, in riferimento sopratutto alle operazioni di recupero edilizio ed urbanistico, possono motivatamente e localmente apportare specificazioni e variazioni ai riferimenti infrastrutturali così come compaiono nella cartografia del piano territoriale; sono altresì demandate ai piani di gestione le eventuali specificazioni di carattere tecnico-costruttivo ai riferimenti infrastrutturali.

5) Il riassetto infrastrutturale proposto dal piano riguarda principalmente:

— l'utilizzazione dell'Autostrada A12, senza pedaggio, quale sede per il traffico pesante e per i collegamenti sovraccomunali di scavalcamento veloce dell'area; per tali funzioni l'autostrada viene classificata dal piano quale viabilità declassata;

— l'utilizzazione della S.S. n. 1 Aurelia quale sede per il traffico locale e riferimento infrastrutturale di servizio all'assetto del parco, con divieto di transito per i veicoli con portata superiore a ql. 65; per tali funzioni l'Aurelia viene classificata dal piano quale viabilità carrabile principale;

— la creazione di tre svincoli: all'altezza di Torre del Lago, a nord e a sud di Pisa, quale raccordo tra Viareggio e Pisa, tra l'Autostrada A12 e la S.S. n. 1 Aurelia, e smistamento tra le due sedi del traffico veloce e del traffico pesante.

6) Gli indirizzi previsionali di cui al comma precedente devono intendersi quali obbiettivi da sottoporre agli atti di intesa di cui all'art. 15.

7) La strada carrabile principale costituisce la viabilità — statale, provinciale, comunale — di accesso al Parco, necessaria all'immissione agli appositi parcheggi ubicati in corrispondenza delle entrate al Parco, delle Porte delle Tenute/Fattorie/Comparti, delle piazzole ecc.

8) La strada carrabile con autorizzazione costituisce percorso secondario o con funzionalità interna al parco da regolamentare per fasce orarie e/o stagionali e secondo del tipo di utenza riferita ai visitatori, al servizio, ai residenti ecc.

9) I percorsi su rotaia, oltre a riportare lo stato di fatto sulla linea tirrenica, riguardano il ripristino e la rifunzionalizzazione del tratto ferroviario Pisa-Marina-Tirrenia (Livorno).

10) I percorsi d'acqua, per canoe e per navicelli, insieme ai relativi riferimenti strutturali di cui all'art. 3, comma 9, in conseguenza dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso, dovranno essere oggetto di specifici approfondimenti progettuali e di fattibilità al fine di una definizione dei tragitti, mezzi e modalità di fruizione.

11) Le strade pedonali e ciclabili, insieme ai percorsi ippici, non riportati nelle tavole di piano, potranno avere sviluppo anche differente da quanto previsto e faranno parte dell'organizzazione propria di ogni Tenuta/Fattoria/Comparto a seguito dei piani di gestione e degli specifici regolamenti d'uso; i regolamenti definiscono i casi in cui le strade pedonali e ciclabili possono essere percorse da mezzi meccanizzati, sempre che le loro caratteristiche tecniche lo consentano, per l'accesso alle proprietà, per funzioni di servizio e per lo svolgimento delle attività economiche insediate.

Parte Seconda
OPERATIVITÀ E DESTINAZIONI DI PIANO

Art. 6
Restauro o ripristino ambientale: le grandi aree

1) Per le zone costituenti riferimento ambientale per l'assetto del Parco — di cui all'art. 4, comma 1 — il piano territoriale si attua attraverso piani di gestione e regolamenti d'uso tesi all'esecuzione di specifici progetti o piani di settore finalizzati al mantenimento dell'esistente, al ripristino di morfologie preesistenti dei luoghi ed alla costruzione di elementi di connessione tra le varie connotazioni naturalistiche del territorio; piani di gestione e regolamenti definiscono anche le funzioni ricreative e produttive compatibili con il mantenimento, il restauro ed il ripristino dell'assetto paesaggistico e lo disciplinano nel tempo. Per morfologia originaria si intende di norma quella esistente prima delle mutazioni prodotte con sistemi e mezzi della industralizzazione moderna, ed in generale prima delle trasformazioni del paesaggio e dell'ambiente determinate dall'intervento umano in forma intensiva ed estensiva.

Le analisi storiografiche permettono di stabilire con puntualità il momento di queste alterazioni che è differente tra le varie Tenute/Fattorie/Comparti e, in una singola Tenuta/Fattoria/Comparto, da area ad area.

2) «La realizzazione del Parco consiste nel pervenire, mediante l'insieme degli interventi operativi, al risanamento, al ripristino dell'ambiente alterato ed anche alla costruzione di elementi di connessione tra le varie connotazioni naturalistiche del suo territorio; in base a questa logica gli interventi sui riferimenti strutturali, ambientali, infrastrutturali, esistenti o di progetto, devono adeguarsi al rispetto della particolare natura dei luoghi.

3) I piani di gestione del parco ed i regolamenti d'uso, in riferimento anche ai progetti generali di settore o di intervento specifico, di iniziativa pubblica o privata, individuano tempi, modalità e mezzi necessari all'attuazione di previsioni e prescrizioni riguardanti le particolari localizzazioni e le distinte situazioni ambientali.

4) Il piano territoriale prescrive: per le zone boscate, il mantenimento e la protezione del patrimonio esistente; per le zone di rimboschimento entro i perimetri individuati sono previste due tipologie di intervento:

— impianto di specie autoctone tesi al recupero e alla ricostituzione di soprassuoli vicini alla condizione naturale;

— impianti di pino domestico, la cui importanza riguarda gli aspetti paesaggistici e produttivi collegati alla specie;

i progetti di rimboschimento, anche sperimentali, definiscono gli interventi necessari, in forma tale da rendere possibile una organica valutazione dell'impatto ambientale conseguente, comprensiva dei relativi aspetti economici e finanziari, anche riferiti alla disponibilità delle aree tramite acquisizione o convenzionamento.

5) Gli strumenti di piano previsti nelle vigenti leggi forestali, e le prescrizioni di massima e di polizia forestale definiscono i criteri di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ripristino ambientale per la protezione e l'estensione della presenz delle specie forestali autoctone; le zone boscate o di rimboschimento non soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923 sono sottoposte alla stessa disciplina di quelle comprese nel vincolo.

6) Per le zone umide il piano territoriale prescrive entro i perimetri individuati:

— il mantenimento delle zone umide in essere;

— il ripristino della situazione ambientale originaria entro specifiche entità territoriale di dimensione limitata;

— il riallagamento, anche con interventi artificiali, delle aree che furono zone umide o tendenti naturalmente a divenire zone umide.

7) Progetti idraulici, anche sperimentali, appositamente predisposti, definiranno gli interventi necessari al ripascimento ed allo scolo delle acque, al funzionamento delle idrovore, alla circolazione ed al disinquinamento delle acque, alla rigenerazione dei suoli alterati, a possibili impieghi delle zone umide per acquacoltura; tali progetti saranno redatti in forma tale da rendere possibile un'organica valutazione dell'impatto ambientale conseguente, estesa al microclima e comprensiva dei relativi aspetti economici e finanziari, anche riferiti alla disponibilità delle aree tramite acquisizione o convenzionamento.

8) Il perimetro delle zone di riallagamento e di rimboschimento, individuato nelle tavole di Piano, deve considerarsi indicativo; solo alla scala e nel dettaglio dei progetti sarà possibile definire l'esatta conformazione e dimensione delle zone da sottoporre ad intervento insieme ai tempi e modi di realizzazione e di gestione, collegati alla disponibilità delle aree.

9) Non è consentita la produzione/escavazione di torba e sabbia silicea. Solo nel caso della realizzazione di progetti — anche sperimentali — specificamente finalizzati al riallagamento e/o ad interventi di restauro ambientale, è possibile ottenere, tramite convenzione, da stipularsi con il consorzio del Parco, torba e sabbia silicea in misura predeterminata.

10) Per l'arenile il piano territoriale prescrive il mantenimento degli assetti esistenti ed il risanamento delle situazioni di degrado entro i perimetri individuati, al fine di pervenire mediante appositi progetti al ripristino delle caratteristiche morfologiche originarie nelle parti degradate o modificate: dune, dossi, golene, sponde, ecc.

11) Le finalità del recupero nelle zone appositamente perimetrate comprendono la disciplina d'uso, con apposite sistemazioni, anche edilizie ed urbanistiche, delle strutture per la balneazione ed in genere per il turismo e la ricreazione; le finalità del recupero sono altresì comprensive dell'impegno a contrastare e prevenire i fenomeni erosivi e di arretramento della linea di costa sia con interventi attivi che con iniziative di studio, ricerca, sperimentazione.

12) Per i corpi idrici il piano territoriale prescrive il mantenimento degli assetti idraulici esistenti ed il recupero delle situazioni di degrado nelle localizzazioni individuate ed in quelle ulteriormente definite in fase di gestione; appositi progetti comprensivi della valutazione dell'impatto ambientale, saranno finalizzati al ripristino degli assetti ambientali originari e disciplineranno l'uso, con apposite sistemazioni, dei riferimenti strutturali ed infrastrutturali individuati dal piano territoriale; è consentita l'utilizzazione dei corpi idrici per l'acquacoltura e per la pesca sportiva, con apposita regolamentazione comprensiva della definizione delle relative strutture, di norma minimali ed amovibili.

Art. 7
Restauro e ripristino ambientale: specifici ambienti storici e naturali

1) È prescritto il restauro e/o ripristino dei luoghi specificamente individuati nelle planimetrie del piano territoriale che si trovano ad aver sconvolto l'assetto dell'ambiente e/o del territorio originario; per le acque superficiali e di falda la prescrizione si intende estesa entro tutto il perimetro del parco.

2) Il restauro e/o il ripristino ambientale si realizza mediante piani di gestione e regolamenti d'uso che individuano soggetti, tempi, modalità e mezzi necessari all'attuazione di singoli e finalizzati interventi progettuali, anche sperimentali.

3) Il recupero delle aree interessate dall'estrazione di torba e sabbia silicea, avviene tramite progetti di risistemazione di volta in volta definiti

secondo ambiti morfologici che potranno anche non coincidere con le delimitazioni del piano; il recupero delle suddette situazioni si ottiene preliminarmente con la cessazione dell'attività estrattiva; in tali aree l'asportazione di definiti ulteriori quantitativi di materiale può avvenire solo per l'attuazione di progetti specificamente finalizzati al recupero.

4) L'attività estrattiva di qualsiasi genere e natura è vietata tassativamente su tutto il territorio del Parco; in tutto il parco è consentita l'asportazione di predeterminati quantitativi di torba e sabbia silicea solo per l'attuazione di specifici progetti finalizzati al recupero delle situazioni di degrado ed al ripristino di determinati assetti paesaggistici ed ambientali.

5) Il ripristino delle sponde e dei fondali dei canali, del lago e nei corsi d'acqua naturali e/o artificiali, insieme con il recupero delle golene ed il drenaggio degli sbocchi a mare, deve avvenire secondo criteri idraulici, adeguatamente verificati dal punto di vista naturalistico-ambientale; l'azione di ripristino e di recupero è da intendersi sia come intervento teso alla manutenzione e reintroduzione di assetti morfologico-ambientali originari, sia come predisposizione dei luoghi ad attività e funzioni specificatamente indicate dal piano; è il caso dei percorsi d'acqua in genere, dei relativi centri attrezzati, ed in particolare della golena in sinistra d'Arno, destinata dal piano ad una funzionale sistemazione dell'attività portuale per natanti.

6) Il recupero generale delle acque superficiali e profonde avviene con il controllo della loro destinazione d'uso per derivazione o emungimento, e della loro qualità tramite la prevenzione dell'inquinamento chimico e/o organico e la disciplina specifica degli scarichi civili; a tal fine regolamenti d'uso e piani di gestione possono imporre i divieti, le limitazioni e le modalità di cui all'art. 10 della L.R. 52/82, e successive modificazioni, riguardanti:

— gli scarichi anche in limiti più ristretti di quelli previsti dalla legislazione nazionale e regionale;

— l'uso in agricoltura di sostanze chimiche nocive ai cicli delle acque superficiali e profonde;

al risanamento generale delle acque ed in particolare alla depurazione degli scarichi civili sono finalizzati non solo i piani di gestione e di recupero ma anche specifici interventi di cui all'art. 13.

7) Per le aree archeologiche, oltre alla rilevazione e manutenzione dei reperti sul posto, è consentita l'attività di ricerca anche con modifiche morfologiche all'assetto dei luoghi purché strettamente finalizzate alla attuazione di specifici progetti di scavo e sistemazione delle aree; sono fatte salve le competenze statali in materia ed il regime autorizzativo ai sensi della l. n. 1089/39.

Art. 8
Recupero dell'agricoltura

1) Il piano territoriale assegna all'agricoltura il ruolo di attività economica principale e di fondamentale presidio paesaggistico ed ambientale; il recupero dell'agricoltura è quindi orientato alla promozione di un'attività primaria coerente con le finalità del parco.

2) Ai sensi del regolamento CEE n. 797/85, e successive modificazioni, e delle disposizioni del Consiglio Regionale per la sua attuazione in Toscana, il Parco è dichiarato zona sensibile dal punto di vista sia della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, che del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio; al fine di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura quale fattore di difesa e recupero ambientale, adattando e orientando la produzione secondo il fabbisogno dei mercati e tenendo conto delle conseguenti perdite di reddito degli agricoltori, sono introdotti a favore delle zone agricole del parco regimi speciali di aiuto volti a mantenere o introdurre pratiche di produzione compatibile con la protezione ambientale nonché ad assicurare reddito adeguato agli agricoltori.

3) Per pratiche compatibili si intendono le operazioni colturali, lavorazioni e coltivazioni che proteggano il suolo dall'erosione e dal degradamento degli elementi nutritivi e che mantengano l'equilibrio della biosfera; in particolare tali tecnologie riguardano: concimazioni con sostanze organiche o minerali non di sintesi, rotazioni pluriennali, consociazioni, uso di cultivars a razze locali, uso di metodi preventivi di lotta fitosanitaria senza pesticidi nocivi, lotta biologica, uso di tecnologie dolci, produzione di energia da fonti rinnovabili, ripristino dell'assetto idraulico, delle sistemazioni idraulico-agrarie e delle forme di allevamento degli impianti arborei tipiche del paesaggio agrario e dell'ambiente del parco.

4) Il piano territoriale individua due zone per il recupero della agricoltura:

— zona agricola di sviluppo dove la conferma delle destinazioni d'uso attuali si accompagna ad azioni di miglioramento nella efficenza delle strutture agrarie esistenti;

— zona agricola di recupero ambientale, dove sono incentivate trasformazioni o riconversioni ove queste oltre che essere compatibili con l'assetto ambientale, si dimostrino atte ad estendere lo spazio naturale ed a ripristinare gli assetti

originali, senza intensificazione o con riduzione della produzione agricola e della densità di bestiame.

5) Nelle zone in cui continuerà a svolgersi attività primaria, essendone confermata questa destinazione d'uso dal piano territoriale, chi intende intervenire con particolari tipi di coltura o di piantumazione o con cicli produttivi, anche sperimentali, differenti da quelli esistenti, deve sottoporre all'approvazione del Parco il piano pluriennale di utilizzazione aziendale di cui all'art. 2 della L.R. n. 10/79 e successive modificazioni.

Il piano pluriennale può essere presentato da gruppi di aziende attraverso interventi colturali pluriennali.

6) Il piano pluriennale dovrà specificare la natura e la durata degli interventi colturali e sistematori; gli eventuali danni che questi possono provocare all'ambiente circostante; gli impegni atti ad annullare, ridurre, compensare i danni ambientali presumibili.

7) Gli interventi relativi al recupero, anche sperimentale, della agricoltura sono oggetto di previsione e normativa, nei piani di gestione e nei regolamenti d'uso; tali strumenti prevederanno anche adeguati snellimenti delle procedure di convenzionamento e di approvazione dei piani pluriennali di utilizzazione aziendale, o la loro identificazione nel piano di gestione; comunque i piani pluriennali di utilizzazione aziendale possono essere approvati dal Parco anche in carenza di piani di gestione e di regolamenti d'uso.

8) Al fine di impedire o limitare l'uso di sostanze venefiche o comunque inquinanti l'aria e/o il suolo e/o le acque, appositi regolamenti, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. n. 52/82 e successive modificazioni, specificheranno circostanziatamente divieti, limitazioni e modalità per gli scarichi e le immissioni inquinanti nonché per l'uso delle sostanze chimiche nelle pratiche agricole; le modalità per una eventuale derivazione di acqua superficiali o della falda per fini agricoli devono essere concordate con il Parco.

9) L'attività agro-turistica nel territorio del parco è consentita limitatamente alle zone a destinazione agricola.

10) Nelle zone ad attuale utilizzazione agricola, individuate dal piano territoriale con diversa destinazione di restauro e/o ripristino ambientale, tramite riallagamento e rimboschimento, l'attività esistente potrà continuare a manifestarsi fino alla attuazione delle previsioni di piano — secondo quanto previsto dai commi 6, 9, 10 dell'art. 6 — nel rispetto della normativa del presente articolo riferita alle zone agricole di recupero ambientale.

11) Il Consorzio del Parco promuove ed incoraggia la sperimentazione di colture biologiche, con apposite convenzioni, nel quadro dei programmi pluriennali di utilizzazione aziendale.

Art. 9
Recupero edilizio ed urbanistico

1) I cosiddetti «segni antropici» esistenti all'interno del territorio del parco, determinano attraverso interventi di recupero edilizio ed urbanistico i riferimenti strutturali del parco stesso, di cui all'art. 3, delle presenti norme, finalizzati alla sua organizzazione e gestione.

2) I piani di gestione promuovono singoli progetti di restauro e/o ripristino ovvero i piani di recupero ai sensi della L.R. n. 59/80 e della Legge n. 457/78; i piani di recupero si riferiscono alle zone di recupero edilizio ed urbanistico; i progetti di restauro e/o ripristino e/o ristrutturazione — come nel caso particolare delle colonie marine e degli edifici privi di interesse storico-artistico — si riferiscono alle volumetrie esistenti ed alle aree di pertinenza localizzate nella cartografia di piano; i piani di gestione censiscono e classificano, secondo parametri storico-paesaggistici il patrimonio edilizio esistente, integrando e specificando nel dettaglio le localizzazioni e le destinazioni d'uso riportate dal piano territoriale; eventuali demolizioni e/o ricostruzioni sono consentite solo nell'ambito dei piani di recupero e dei progetti di restauro e/o ripristino e/o ristrutturazione.

3) In attesa dei piani di gestione, nell'edilizia esistente comunque localizzata dal piano territoriale, anche se non rappresentata nella sua cartografia, sono possibili categorie di intervento fino alla ristrutturazione D1 di cui all'allegato della L.R. 59/80; nel rispetto del mantenimento del carico insediativo e della destinazione d'uso in essere all'entrata in vigore del piano territoriale; in caso di assetti edilizi o urbanistici esistenti non compatibili con le previsioni del piano del parco, è consentita solo la manutenzione ordinaria e straordinaria finché il mantenimento della destinazione e del carico insediativo non comporti processi di inquinamento ambientale.

4) Il piano individua due zone per il recupero edilizio ed urbanistico:

— recupero edilizio ed urbanistico con valenza ambientale: opera attraverso la manutenzione e la conservazione dello stato di fatto in quanto a destinazione d'uso e carico insediativo; sono consentite trasformazioni ed interventi di risanamento e riqualificazione ambientale, ed il riuso delle volumetrie esistenti per funzioni compatibili o strutture del parco escluse le demolizioni e ricostruzioni,

previa classificazione del valore architettonico dei manufatti da prevedersi nella stesura dei piani di gestione;

— recupero edilizio ed urbanistico con valenza funzionale: opera attraverso la definizione dei riferimenti strutturali del piano con il riuso del patrimonio edilizio esistente o nuove volumetrie adeguate, nella dimensione e caratterizzazione, a realizzare e rendere possibili le funzioni del parco ed è comprensivo delle possibilità di demolizione e ricostruzione. In questo ultimo caso, le volumetrie ricostituite non possono eccedere le volumetrie preesistenti. Nuove volumetrie sono ammissibili solo quando risultino adeguate, per dimensione e caratterizzazione, a realizzare e rendere possibili le funzioni del parco così come indicate al 3° comma dell'art. 3, II, III, IV, V alinea.

5) I piani di gestione individuano ambiti di progettazione unitaria soggetti ad iniziative di recupero che possono interessare aree anche più vaste di quelle strettamente indicate dal piano quali zone di recupero edilizio ed urbanistico; nel quadro dell'assetto di tali aree trovano esatta localizzazione i relativi riferimenti strutturali ed infrastrutturali; per questi ultimi riferimenti il recupero edilizio ed urbanistico promosso dal piano di gestione può motivare anche varianti ed integrazioni alle indicazioni del piano territoriale.

6) Per le zone di recupero edilizio ed urbanistico i relativi piani di recupero possono essere proposti dagli Enti locali anche prima dell'approvazione del piano di gestione, ai sensi del 2° comma del successivo art. 13, in tal caso devono attenersi strettamente a quanto prescritto dal piano territoriale ed alle specifiche finalità di superamento del degrado, sono equiparati ai piani di gestione ne seguono le procedure di approvazione; il Consorzio del Parco, nelle forme previste dell'art. 11, 5° comma e attraverso l'ordinaria azione di indirizzo e coordinamento, garantisce, anche con eventuali proprie prescrizioni, la coerenza del piano di recupero con il piano territoriale, condizionandolo ad impegni, a carico del soggetto proponente, per l'inserimento degli interventi previsti nel quadro territoriale ed ambientale complessivo della tenuta/fattoria/comparto in cui si localizza, da ratificare nel successivo piano di gestione.

7) I piani di recupero adottati in carenza dei piani di gestione di cui al comma precedente, sono approvati dal Consiglio Regionale su proposta trasmessa dalla Giunta entro 30 giorni dal ricevimento dei piani stessi; i piani si intendono approvati senza ulteriori atti qualora il Consiglio non provveda entro i 30 giorni successivi al ricevimento della proposta della Giunta.

8) Il recupero alle finalità del Parco dei beni demaniali o soggetti a servitù militari con utilizzazione non considerata dal piano dovrà avvenire, successivamente alla disponibilità dell'area e a seguito di apposito censimento sulla consistenza del patrimonio immobiliare esistente, tramite previsioni e norme dettagliate anche nel merito della destinazione d'uso compatibile, in sede di piano di gestione.

9) Per gli assetti riferiti ai beni di cui al primo e secondo comma dell'art. 14 della legge istitutiva del parco — aree ad uso militare e tenuta presidenziale di S. Rossore — il mantenimento delle funzioni esistenti, oltre la manutenzione, sarà consentito attraverso piani di recupero anche fuori dai piani di gestione del parco.

Art. 10
Recupero infrastrutturale

1) Al recupero di percorsi — viari, ferroviari e d'acqua — esistenti è affidato il ruolo di concretizzare i riferimenti infrastrutturali dell'assetto del Parco, intendendosi per recupero sia la regolamentazione d'uso per fasce orarie e/o stagionale, per tipo di traffico, per tipo di utenza; sia la realizzazione di interventi di adeguamento dell'esistente in quanto a segnaletica, arredo, interconnessione tra varie sedi, anche con nuovi percorsi e manufatti.

2) In particolare specifici progetti infrastrutturali concertati con gli enti istituzionalmente competenti, devono prevedere:

— l'utilizzazione della sede dell'autostrada A.12 tra Viareggio e Livorno per il traffico pesante oggi in percorrenza sulla S.S. n. 1 Aurelia.

— l'utilizzazione della sede della S.S. n. 1 Aurelia per il traffico leggero, di interesse locale, di avvicinamento e accesso al Parco.

— l'utilizzazione del Canale dei Navicelli e delle acque interne, del lago e dei canali classificati, con modalità coerenti con l'apposita regolamentazione.

— il ripristino e la rifunzionalità del tronco ferroviario Pisa-Marina di Pisa-Tirrenia.

3) Alla previsione dei piani di gestione è affidata l'individuazione dei sentieri attualmente esistenti da aprire al pubblico quali percorsi pedonali, ciclabili, ippici con itinerari variamente qualificati e finalizzati secondo la caratterizzazione delle singole tenute/fattorie/comparti.

4) Al ripristino ed alla manutenzione delle sponde e dei fondali di cui all'art. 7 è affidata la garanzia della navigabilità sui percorsi d'acqua e

della funzionalità dei riferimenti strutturali previsti dal piano: stazioni marittime, centri barchini e pontili, centri canoe, boat-houses.

Parte Terza
MODALITÀ E SOGGETTI DI INTERVENTO E DI CONTROLLO

Art. 11
Piani di gestione

1) Il piano territoriale si attua mediante i piani di gestione definiti ed approvati con le procedure di cui all'art. 9 della L.R. n. 61/1979 istitutiva del parco.

2) In riferimento al quadro conoscitivo, previsionale e normativo definito dal piano territoriale, il piano di gestione, secondo una scansione di norma triennale, opera in senso equilibratore dei flussi delle risorse economiche mobilitabili e compensa al suo interno, attraverso il piano finanziario, le propensioni all'intervento al fine di garantire un innalzamento progressivo e omogeneo della qualità ambientale; il piano di gestione individua e definisce:

— i progetti ed i programmi operativi nei vari settori di intervento, i soggetti e le modalità attuative;

— gli ambiti di progettazione ed attuazione unitari, comprendenti le integrazioni e i dettagli, anche in variante, quando questi non alterino le previsioni complessive del P.T.C., con perimetri esatti nella localizzazione dei riferimenti di piano;

— le soglie dimensionali e d'uso; i parametri edilizi ed urbanistici; la ripartizione di investimenti finanziari;

— le integrazioni ed i dettagli, anche in variante, ove questi siano previsti nelle presenti norme;

— gli adeguamenti necessari al piano territoriale tramite le eventuali varianti di cui all'art. 23.

3) Quale campo di operatività il piano di gestione interessa al minimo il territorio di ogni Fattoria/Tenuta/Comparto ed assume il carattere intersettoriale offrendo un quadro di compatibilità spaziale e temporale per i vari interventi, pubblici e privati, riguardanti l'attuazione dei principi informatori del piano territoriale del Parco.

4) Il piano di gestione deve indicare i mezzi finanziari pubblici e privati per l'attuazione degli interventi previsti, contenendo i necessari riferimenti ai bilanci del Parco nell'ambito temporale della propria validità; gli indennizzi, contributi e sussidi vengono erogati secondo le previsioni del piano di gestione; il piano di gestione specifica gli impegni per il riinvestimento, nel territorio del parco, dei contributi derivanti dalle concessioni edilizie di cui all'art. 10, penultimo comma della l.r. n. 61/79 e successive modificazioni.

5) Entro due mesi dall'entrata in vigore del Piano territoriale, il Consorzio del Parco, avvia l'attuazione dei piani di gestione, tramite specifiche intese, con i Comuni e le Province con cui si concertano indirizzi, priorità e modalità progettuali e di intervento, forme di coordinamento e collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, anche negli effetti del successivo art. 13.

Entro lo stesso termine sarà costituita una speciale commissione rappresentati degli operatori e delle organizzazioni professionali agricole che valuterà programmi ed interventi relativi all'agricoltura.

6) I piani di gestione adottati in sede di prima attuazione del piano territoriale sono approvati dal Consiglio Regionale su proposta trasmessa dalla Giunta entro sessanta giorni dal ricevimento dei piani medesimi; i piani si intendono approvati senza ulteriori atti qualora il Consiglio non provveda entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta della Giunta.

7) Sulla base delle intese di cui al quinto comma in sede di prima attuazione del piano territoriale, e, successivamente, nel riferimento alle esperienze dei precedenti piani di gestione, i Comuni e le Province possono proporre al Consorzio, oltre che i piani di recupero e gli interventi di cui all'art. 13, piani di gestione motivati, in particolare, da finalità di coordinamento tra gli assetti territoriali ed ambientali dentro e fuori del perimetro del parco. Il Consorzio è tenuto a trasmettere il piano alla Giunta Regionale entro 2 mesi dalla proposta comunale e provinciale, qualunque sia il provvedimento adottato nel merito, secondo le procedure di cui all'art. 9 della L.R. n. 61/79 e successive modificazioni; il Consorzio assicura attraverso le proprie prescrizioni sentito il Comitato Scientifico la corrispondenza dei piani di gestione proposti alle previsioni del piano territoriale, condizionando la loro attuazione e definiti impegni, a carico dei soggetti pubblici e privati, a garanzia dell'inserimento degli interventi nel quadro territoriale ed ambientale complessivo del Parco e delle singole tenute/fattorie/comparti.

Art. 12
Regolamenti d'uso

1) I regolamenti d'uso disciplinano le funzioni dell'area del Parco secondo le definizioni e le procedure di cui all'art. 9 della L.R. n. 61/79 istitutiva.

2) I regolamenti d'uso possono interessare settori funzionali dell'organizzazione complessiva del Parco; oppure una o più Tenute/Fattorie/Comparti; oppure una o più aree, o sub-aree, secondo la zonizzazione individuata dal piano territoriale.

3) I regolamenti d'uso possano riguardare attività o iniziative sperimentali e/o provvisorie, o avere carattere stagionale.

4) I regolamenti d'uso disciplinano, tra l'altro:

— tempi e modalità delle visite, con riguardo agli accessi, a gli itinerari, alla caratterizzazione delle Tenute/Fattorie/Comparti ed alla zonizzazione di piano;

— localizzazione e graduazione dei divieti e limitazioni nelle varie zone — con particolare riferimento all'art. 10 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni — per quanto attiene ai comportamenti dei visitatori, dei residenti, e di chiunque opera nel parco e per le attività compatibili con le destinazioni del piano territoriale e dei piani di gestione;

— modalità di convenzionamento con le proprietà ed i soggetti attuatori e gestori degli interventi ammissibili, per il raggiungimento delle finalità proprie del parco.

Art. 13
Interventi di Enti pubblici e privati

1) Nel quadro delle previsioni e prescrizioni del piano territoriale il Consorzio del Parco assume il ruolo in primo luogo di proponente ed inoltre di coordinatore e gestore delle varie iniziative pubbliche e private e di programmatore dell'attuazione del Parco tramite i piani di gestione.

2) Gli Enti pubblici territoriali e i privati, proprietari o aventi titolo, hanno facoltà di presentare proposte di piani, programmi, progetti, per area o per settori di intervento, che possono realizzarsi in quanto inclusi, in tutto o in parte, nei piani di gestione delle Tenute/Fattorie/Comparti predisposti dal Consorzio del Parco.

3) I piani, programmi, progetti, anche sperimentali, riguardanti opere pubbliche in settori aventi generale rilevanza territoriale ed ambientale, possono trovare attuazione in ogni momento anche senza essere compresi nei piani di gestione, sempre che compatibili con le previsioni e prescrizioni del piano territoriale; conseguentemente i piani di gestione devono obbligatoriamente tenere conto di tali piani, programmi, progetti.

4) Le proposte per le opere di cui al comma precedente dovranno pervenire da parte dei soggetti pubblici competenti direttamente al Consorzio, il quale, valutata la congruenza con il piano territoriale è tenuto a dare il proprio parere con eventuali prescrizioni entro 2 mesi dalla presentazione delle proposte e ad inserire nel piano o nei piani di gestione, quale contributo alla loro formazione o in variante della loro programmazione.

5) Prima dell'entrata in vigore dei piani di gestione o dei piani di recupero ad essi equiparati è consentito l'intervento privato solamente quale manutenzione ordinaria e straordinaria degli assetti esistenti; in materia edilizia sono consentiti gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 9 sia a carico dell'iniziativa pubblica che privata.

6) Per quanto riguarda opere e manufatti, già esistenti nel Parco, riguardanti infrastrutture e servizi pubblici o di interesse pubblico non ricadenti nella previsione del Piano Territoriale, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria sono consentiti, a carico dei soggetti competenti, purché non in zona di riserva interventi anche edilizi strettamente finalizzati all'adeguamento per intervenute esigenze tecniche o utili a compensare o ridurre l'impatto paesistico ed ambientale.

Art. 14
Vigilanza

1) Le funzioni di vigilanza entro i perimetri del Parco sono esercitate, oltre che dagli organi del Consorzio, anche da ogni altro Ente che ne abbia istituzionalmente competenza; la vigilanza viene esercitata di norma con il coordinamento del Consorzio.

2) Gli Enti di cui al comma precedente sono tenuti a dare al Consorzio tempestiva informazione circa la propria attività di vigilanza sul territorio e sull'ambiente entro il perimetro del Parco.

Art. 15
Procedimenti di intesa

1) In attuazione del piano territoriale del Parco, l'utilizzazione delle sedi viarie dell'Autostrada A12 e della S.S. n. 1 Aurelia, delle aree e dei beni soggetti ad uso militare, compresi nella tenuta presidenziale di S. Rossore, ed interessati dall'edilizia universitaria delle aree comprese nel demanio marittimo, delle aree soggette a vincolo archeologico e dei beni notificati ai sensi della l. n. 1089/39, avvengono d'intesa con il Ministero dei LL.PP. e l'A.N.A.S.; con il Ministero della difesa; con il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica; con il Ministero della Marina Mercantile; con il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali; con il Ministero per la ricerca Scientifica e l'Istruzione Universitaria.

2) Ai sensi del 2° comma, art. 14, l.r. n. 61/79, i piani di gestione ed i regolamenti d'uso, riguardanti la Tenuta Presidenziale di S. Rossore ed in

particolare l'attività ippica in essa localizzata, fanno salve le intese con il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica; tramite il piano di gestione possono essere concordate destinazioni d'uso e zonizzazioni anche differenti da quelle risultanti dal Piano Territoriale.

3) Le opere pubbliche, oggetto dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/77 possono essere realizzate fuori dai piani di gestione, nel caso che la loro programmazione sia vincolata da definite scadenze procedurali e di finanziamento; nel corso del perfezionamento del procedimento di intesa tra Stato e Regione, il Consorzio del parco assicura con eventuali proprie prescrizioni sentito il Comitato Scientifico la coerenza tra gli interventi in questione ed il piano territoriale, condizionandoli ad impegni a carico del soggetto esecutore per un corretto inserimento nel quadro territoriale ed ambientale complessivo della Tenuta/Fattoria/Comparto in cui si localizzano, da ratificare nel successivo piano di gestione.

Parte Quarta
GESTIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO

Art. 16
Zone a riserva naturale

1) Nelle zone destinate dal piano territoriale a riserva naturale, individuate nelle tavole e perimetrate per il loro intrinseco valore ambientale, vegetazionale e faunistico, è prescritta la massima tutela ambientale; sono ammessi solo gli interventi scientificamente necessari alla manutenzione e salvaguardia delle caratteristiche esistenti nell'area stessa; è possibile la realizzazione di osservatori naturalistici e di percorsi di visita.

2) Il piano di gestione, a seguito del censimento dei valori naturalistici oggetto di tutela, determina la perimetrazione definitiva della riserva naturale, anche in modifica della zonizzazione del Piano territoriale, e la classifica secondo la caratterizzazione ambientale e le finalità attuative, tenendo conto delle disposizioni in materia da parte dell'Unione Internazionale Conservazione della Natura (U.I.C.N.).

3) Agli effetti dei divieti, limitazioni e modalità di fruizione, da specificare in sede di piano di gestione e di regolamento d'uso, le zone di riserva naturale sono da considerare zona d) ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni.

4) I piani di gestione specificano le aree da acquisire al demanio del Parco e quelle da convenzionare con la proprietà, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente articolo.

Art. 17
Interventi operativi di tipo edile

1) I piani di gestione, in rapporto alle indicazioni del piano territoriale, definiscono gli interventi progettuali specifici sia per l'assetto delle singole Tenute/Fattorie/Comparti, sia per la realizzazione dei riferimenti ambientali, strutturali, infrastrutturali di cui alla parte I delle presenti norme; le modalità progettuali tengono conto della costituzione delle aree in consorzio di bonifica, del vincolo paesaggistico, del vincolo idrogeologico e forestale.

2) Gli interventi operativi riguardano le differenti destinazioni compatibili: didattico-museale, ricettiva, ricreativa, sportiva, burocratico-gestionale; luoghi ed ambiti per attività variamente caratterizzate, dotati di standards adeguati, parcheggi, attrezzature e servizi; stazioni e centri di smistamento e di scambio tra i vari mezzi e sistemi di mobilità, od interconnessione dei vari percorsi, da dotare di apposita e unitaria segnaletica, per i quali dovrà essere assicurata adeguata informazione e documentazione nei centri e piazzole del parco.

3) Le destinazioni d'uso di piano devono essere garantite da interventi edilizi riguardanti:

— modifiche all'interno di assetti preesistenti: in adeguamento a norme vigenti o alle finalità del parco per funzioni o destinazioni ammissibili o in essere all'adozione del piano: residenza, attività produttive e ricettive, attrezzature sportive, servizi.

— introduzione di nuovi assetti per funzioni e destinazioni da promuovere con la gestione del Parco: centri, piazzole, ingressi, luoghi ricettivi ed organizzativi.

— recupero prioritario del patrimonio edilizio esistente per l'introduzione delle nuove funzioni del parco; per lo sviluppo delle attività preesistenti, purché ammissibili; per il risanamento ambientale degli assetti insediativi preesistenti e non ammissibili.

4) L'introduzione di nuovi assetti e strutture dovrà evitare nel limite del possibile le trasformazioni morfologiche e vegetazionali irreversibili, evitando altresì l'impiego di materiali, tecnologie e tipologie costruttive non tradizionali e privilegiando le sistemazioni tramite apparati provvisori e amovibili, soprattutto per le funzioni stagionali.

5) Il recupero ed il restauro del patrimonio edilizio esistente dovrà assicurarne la riqualificazione delle tipologie mediante l'individuazione di parametri compositivi e funzionali adeguati alla particolare rilevanza che i manufatti, monumentali e non, assumono nell'ambito del territorio del Parco.

Art. 18
Modalità progettuali

1) Le proposte progettuali, di iniziativa sia pubblica, che privata, dovranno essere esplicitate tramite:

— rilevamenti, censimenti, catalogazioni, zonizzazioni di dettaglio sullo stato di fatto quale contributo sull'approfondimento del quadro conoscitivo già esistente;
— relazioni generali e settoriali sulle finalità dell'intervento e sulla sua collocazione nei riferimenti strutturali, ambientali, infrastrutturali dell'assetto del Parco;
— elaborati tecnici in scala e dettaglio adeguati alle vigenti disposizioni ordinarie;
— bozze di atti d'obbligo e convenzioni riguardanti la realizzazione e gestione nel tempo delle opere oggetto di intervento;
— perizie e preventivi di spesa;
— valutazioni di compatibilità ambientale riguardanti gli effetti dell'intervento nell'ambiente naturale e nel paesaggio, con particolare riferimento al possibile inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

2) Il preventivo nulla osta rilasciato dal Consorzio ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 61/79 può essere preceduto, a richiesta, dal parere del Comitato Scientifico.

Art. 19
Navigabilità delle acque interne

1) La navigabilità e le possibilità di ancoraggio nelle acque interne del Parco è disciplinata da appositi regolamenti, anche stagionali; sui fiumi e canali e nel padule sono ammessi, sui percorsi d'acqua, oltre ai navicelli e barchini tradizionali e alle canoe, solo natanti a motore purché utilizzati con velocità non superiore a 4 nodi pari a 6 Km/h.; nel lago e padule di Massaciuccoli è vietata la navigazione a motore salvo che per funzioni di servizio o attività espressamente autorizzate dal Parco su percorsi prestabiliti.

2) La disciplina di cui al comma precedente viene estesa, tramite intese con gli enti istituzionalmente competenti, al canale della Burlamacca e all'Arno e al Serchio nei tratti esterni al territorio del Parco ma connessi funzionalmente con questo, secondo limiti da definire in sede di regolamento specifico.

Art. 20
Attività venatoria

1) Nelle aree di cui all'art. 2, comma 5, classificate — limitatamente agli effetti della attività venatoria — quali aree esterne al parco ma ad esso funzionalmente connesse, vige la disciplina dei regolamenti specifici di cui agli artt. 13 e 14 della l.r. n. 17/80 e successive modificazioni.

2) Ai sensi dell'art. 20, primo comma, lett. B) della l. n. 968/77 nelle zone di riserva naturale è vietato l'esercizio venatorio; in tali zone si applica il 4° comma dell'art. 24 della l.r. n. 52/82 e successive modificazioni.

3) La regolamentazione specifica, di cui al comma 1 del presente articolo, tiene conto dei tempi e modi di attuazione dei piani di gestione e della conseguente realizzazione delle previsioni generali del piano territoriale, con particolare riguardo alle strutture del parco, escludendo le aree interessate dal proprio ambito disciplinare.

Art. 21
Iniziative promozionali

1) Tramite i piani di gestione e di recupero, il Parco privilegia e promuove, da parte dei soggetti istituzionalmente competenti, la ricerca scientifica, la sperimentazione, la didattica naturalistica: in generale e nel particolare riferimento ai caratteri climatologici, idrologici, idrogeologici, geo-morfologici, pedologici, idraulici e marittimi dell'intero suo ambiente e territorio.

2) In particolare la ricerca e la sperimentazione accompagnano la realizzazione degli assetti costituenti i riferimenti ambientali ed il restauro e ripristino ambientale nelle aree boscate, a destinazione agricola, nelle zone umide, negli arenili, nei corpi idrici.

3) Tramite i piani di gestione e di recupero, il Parco privilegia e promuove le iniziative assistenziali, sociali e culturali; le iniziative per la diffusione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica; le iniziative per la commercializzazione dei prodotti tipici del suo territorio; a tal fine il Parco stabilisce intese con i soggetti pubblici, istituzionalmente competenti, e con i privati interessati, stipulando apposite convenzioni; si applica il comma 11 del precedente art. 3.

4) Per le finalità derivanti dalla ricerca scientifica e dalla didattica sulle materie agro-ambientali, nei territori in uso all'Università, questa e gli altri Enti di ricerca di cui alla l. n. 56/86 possono operare in deroga all'art. 8, previa apposita convenzione con il Consorzio del Parco.

Art. 22
Gestione economico-finanziaria del piano

1) Ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 61/79 e dell'art. 11 delle presenti norme, ai piani di gestione — in stretto riferimento ai bilanci annuali e polien-

nali del parco — è demandata la gestione economico-finanziaria del piano territoriale; la programmazione dei relativi impegni attuativi ed organizzativi tiene conto anche del concorso da parte dell'iniziativa privata convenzionata.

2) Nell'ambito complessivo delle previsioni del piano territoriale, dei piani di gestione e recupero, il Parco promuove specifiche azioni progettuali da proporre al finanziamento pubblico ai sensi delle disposizioni regionali e statali in materia.

3) Il contributo finanziario del Bilancio Regionale al Parco, avviene anche in riferimento allo stato di attuazione del Piano territoriale, tramite i piani di gestione: indirizzi programmatici, priorità e modalità attuative, consuntivi di gestione riguardanti il piano territoriale, i piani di recupero e di gestione, le azioni progettuali, costituiscono periodici elementi informativi trasmessi dal Parco al Consiglio Regionale a motivazione della richiesta di finanziamento e quale documentazione sulla sua attività di piano e di programma.

Art. 23
Varianti al piano territoriale

1) Sono in ogni tempo ammissibili varianti, specifiche o generali al piano territoriale; queste, di norma collegate ai piani di gestione, seguono la procedura di legge sulla formazione, adozione e approvazione del piano stesso.

2) Le varianti al piano territoriale possono essere promosse anche da iniziative di coordinamento sovracomunale ai sensi della l.r. n. 74/84 e successive modificazioni; tali iniziative devono in particolare motivare sulle mutate interconnessioni tra assetti interni ed esterni al parco; sulle necessità di previsioni e norme in adeguamento del quadro vigente; sulle valutazioni riguardanti l'impatto ambientale conseguente.

3) La Conferenza di programmazione per il coordinamento degli interventi di pianificazione territoriale dell'area Pisa-Livorno determina il quadro dei riferimenti per il raccordo tra il piano territoriale del parco, l'adeguamento della strumentazione urbanistica ordinaria comunale e l'attuazione della l.r. n. 36/79 «Ordinamento dei porti e degli approdi turistici in Toscana»; in tale sede la definizione del piano regolatore del porto turistico, la definizione del porto turistico della foce dell'Arno, può comportare, in variante del Piano Territoriale del parco, differenti delimitazioni del suo perimetro e differente caratterizzazione dei riferimenti strutturali, infrastrutturali e ambientali; la valutazione dell'impatto ambientale riferita alle opere relative al porto turistico ed agli approdi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, deve fare specifico riferimento alle possibili connessioni con l'assetto del Parco nelle aree contermini, sul mare, nelle acque interne superficiali e profonde.

Art. 24
Provvedimenti transitori

1) In fase di prima attuazione del Piano territoriale, e comunque entro un anno dalla sua entrata in vigore, i soggetti privati già interessati all'estrazione di sabbia e torba nel bacino di Massaciuccoli, presentano ai Comuni ed al Consorzio del Parco il progetto di riconversione delle attività precedentemente in essere nel perimetro del parco; il progetto propone l'attuazione delle previsioni del piano territoriale attraverso iniziative unitarie e coordinate finalizzate al recupero edilizio, urbanistico ed ambientale e alla realizzazione delle strutture del parco, comprensive dell considerazion degli aspetti economici, sociali ed occupazionali relativi; il progetto segue le procedure e le modalità di approvazione previste dall'art. II, comma 7 per i piani di gestione proposti da Comuni e Province.

2) Entro un anno dall'entrata in vigore del Piano Territoriale, nel quadro delle sue previsioni, tramite intesa tra il Parco, il Comune e l'Università degli Studi, è definita la gestione delle aree e dei beni in uso all'Università; ove tale gestione comporti interventi nel territorio del Parco, la loro attuazione viene programmata nel riferimento alle previsioni complessive del Piano territoriale e a quelle specifiche dei piani di gestione territorialmente interessati.

3) La realizzazione della facoltà di Medicina Veterinaria avviene fuori dalla previsione del 1° piano di gestione della tenuta di Tambrolo, ove il primo lotto dei lavori abbia inizio entro 6 mesi dall'approvazione del piano territoriale; il Consorzio del Parco assicura con eventuali proprie prescrizioni l'inserimento degli interventi previsti nel quadro territoriale ed ambientale della tenuta, da ratificare nel successivo piano di gestione.